

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri detenute alla data del 31 dicembre 2017.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testè richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 – gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dal citato art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della citata Legge provinciale n. 27 del 2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che la Comunità, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✚ per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, avente ad oggetto:
 - a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L.vo 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. L.vo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;
- ✚ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- ✚ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità, sempreché l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1,80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. in parola, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che in forza dell'art. 7, commi 10 e 11, della L.P. 19/2016 la Comunità, entro il 31 dicembre 2018, deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2017, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, e ad adottare un programma di razionalizzazione nei casi in cui le società partecipate ricadano nei presupposti per i quali la legge stessa, in recepimento di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ne impone la graduale dismissione;

Tenuto conto che i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3bis e 3bis1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della Legge Provinciale 27/2010 – devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità dell'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendi contabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché in generale alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del livello di soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Data lettura della Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento e recante l'esito della ricognizione effettuata, nella quale sono individuate tutte le partecipazioni

detenute dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e le motivazioni del loro mantenimento;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 dd. 18 marzo 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

Visto l'art. 14 dello Statuto della Magnifica Comunità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 10 dd. 18.05.2011 ed aggiornato con analoga deliberazione n. 03 dd. 26 febbraio 2016;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 s.m.i.;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visti i TT.UU. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvati con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. e con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, quest'ultimo in materia di ordinamento contabile e finanziario;

Acquisito per attestazione nel presente verbale di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative;

Con voti favorevoli unanimi , espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Relazione tecnica allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto correttivo pure sopra citato, che per facilità di lettura e di reperimento di questa ulteriore tra le innumerevoli norme da richiamare si riporta letteralmente: Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P.;
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.